



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia Srl - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 0201727 del 19-09-2018, il S.U.A.P.E. del Comune di Perugia (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013 e ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di produzione di manufatti in calcestruzzo della Ditta M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia Srl, con sede legale ed unità produttiva ubicata in via Pievaiola n. 207/F, fraz. Stroz Zacapponi, nel Comune di Perugia (PG);

CONSIDERATO che:

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo la produzione di manufatti in calcestruzzo mediante le principali fasi sequenziali di:
 - a) carico pneumatico di cemento in n. 2 silos di stoccaggio;
 - b) approvvigionamento di materiali lapidei e relativo stoccaggio in cumulo all’aperto;
 - c) carico con motopala dei materiali inerti lapidei in fossa di stoccaggio dell’impianto di betonaggio;
 - d) carico con nastro trasportatore dei materiali inerti lapidei di diversa granulometria (es. sabbia fine, sabbia grossa, ghiaia) all’interno di tramogge di stoccaggio dedicate;
 - e) trasporto, carico e mescolazione delle succitate materie prime in n. 2 impianti di mescolazione;
 - f) getto dell’impasto di calcestruzzo in vibropressa, tubiera, pozzettiera etc.;
 - g) estrazione del manufatto formato e successivo trasporto in celle di essiccazione;

- h) maturazione del manufatto in celle di essiccazione mediante circolazione naturale di aria ambiente e successivo trasporto in aree di deposito all'aperto;
- nel punto di emissione E1 vengono convogliate le emissioni atmosferiche connesse a carico pneumatico dei sili di stoccaggio del cemento;
 - nel punto di emissione E2 vengono convogliate le emissioni polverulente connesse con le operazioni di movimentazione dei pianali in legno per carico in impianto di formatura;
 - il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, è attuato mediante:
 - umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico/scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, con sistema di bagnatura manuale e con autobotte;
 - messa a dimora di barriera arborea frangivento perimetrale finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale polverulento;
 - il Gestore non ha provveduto alla captazione e al convogliamento in atmosfera delle emissioni polverulente connesse all'introduzione delle materie prime all'interno dei mescolatori della succitata centrale di betonaggio;
 - il Gestore riferisce, in sede di seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10-03-2020, che l'impianto di formatura dei blocchi viene attualmente utilizzato 1-2 volte all'anno, avendo previsto nel futuro la completa dismissione;

PREMESSO che così come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta due sedute in data 20-12-2018 e in data 10-03-2020, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 /90 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi: *"Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio redatto da ARPA Umbria nonché quelle proposte dai vari soggetti convocati";*

VISTO il documento istruttorio redatto da A.R.P.A. Umbria (prot. n. 21964 del 06-12-2018) e acquisito al protocollo regionale prot. n. E - 262695 del 10-12-2018;

PRESO ATTO del parere favorevole (prot. n. 2020/0052691 del 06-03-2020) del Comune di Perugia, acquisito in data 10-03-2020, al prot. reg. E-47461;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole di AUSL Umbria 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (prot. n. 19/2020 del 04-03-2020), trasmesso con nota prot. n. 46886 del 06-03-2020 e acquisito al protocollo regionale n. E-45401 del 06-03-2020;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di produzione di manufatti in calcestruzzo della Ditta M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia Srl, con sede legale ed unità produttiva ubicata in via Pievaiola n. 207/F, fraz. Strozzacapponi nel Comune di Perugia (PG);

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del Gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria - Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
 - d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
 - d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito

nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia, uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo al convogliamento in atmosfera delle emissioni atmosferiche connesse all'introduzione delle materie prime cemento ed aggregati lapidei all'interno dei mescolatori della centrale di betonaggio di cui in premessa, unitamente, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, ad un cronoprogramma relativo alla realizzazione degli stessi interventi, riferito all'intervallo temporale di 1 anno decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero, in caso di esito negativo, al piano di dismissione delle stesse macchine, con puntuale indicazione del rispettivo periodo di ammortamento;
- e.2 i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per il punto di emissione E1 e con periodicità biennale per il punto di emissione E2;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri	EN 13284-1:2017
Ossigeno	UNI EN 14789:2006
Umidità	UNI EN 14790:2006
Pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 le procedure e le istruzioni operative di cui in prescrizioni di carattere generale riferite agli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione dovranno essere approntate e tenute a disposizione dell'Autorità di controllo, entro 90 giorni dal ricevimento del medesimo atto;
- e.5 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
 - umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;
 - adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
 - mantenimento di limitate altezze dei cumuli di materiale polverulento e loro copertura con teli plastici ancorati a terra nel caso di lunghe giacenze;
 - utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
 - adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto e mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta in cumulo durante le operazioni di scarico dei materiali lapidei;

- e.6 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- e.7 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
- e.8 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti d.7, d.8 e d.16 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;
- e.9 il Gestore dovrà comunicare la data di effettiva dismissione dell'impianto di formatura dei blocchi e del relativo punto di emissione E2;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Monia Velloni

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale** ANTOLINI M.C.E. MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA Srl **Unità Produttiva:** Perugia (PG) Via Pievaiola, n. 207/F - Fraz. Strozzacapponi

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Sili stoccaggio cemento	Polveri	20	mg/Nm³	1.500	1	35	Ambiente	8,00	0,10	-	-	Filtro a cartucce
E2	Carico pianali su vibropressa	Polveri	20	mg/Nm³	7.000	8	4	Ambiente	7,00	-	0,27	0,27	Setto filtrante